

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4334

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIATTI, NICCHI, MARTELLI, DURANTI, SCOTTO, QUARANTA, PIRAS, MELILLA, SANNICANDRO, FAVA, FRANCO BORDO, FOLINO, GIANCARLO GIORDANO, COSTANTINO, AIRAUDO, PLACIDO, ZARATTI, KRONBICHLER, GNECCHI, EPIFANI, RAGOSTA, ROBERTA AGOSTINI, ZOGGIA, FERRARA, GIORGIO PICCOLO, FOSSATI, ALBINI, BOSSA, D'ATTORRE, FORMISANO, MURER

Disposizioni in materia di obiezione di coscienza relativa all'interruzione volontaria di gravidanza

Presentata il 27 febbraio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da troppo tempo le relazioni annuali alle Camere del Ministero della salute « Sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza (legge n. 194 del 1978) », confermano l'elevatissimo tasso di obiezione di coscienza tra il personale sanitario. Mediamente risultano obiettori il 70 per cento dei ginecologi, quasi il 50 per cento degli anestesisti e oltre il 46 per cento del personale non medico. In alcune aree del Paese la percentuale di ginecologi obiettori di coscienza arriva a livelli non più sostenibili. Siamo a ben oltre il 90 per

cento in Molise, nella provincia autonoma di Bolzano e in Basilicata; oltre l'80 per cento in Sicilia, in Puglia, in Campania, nel Lazio e in Abruzzo; oltre il 70 per cento in Calabria e in Veneto.

Vi è inoltre il fenomeno della cosiddetta obiezione di struttura. Circa il 35 per cento delle strutture viola il dettato dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, che regola il diritto a sollevare obiezione di coscienza, secondo cui: « Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della

gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale ».

Ci sono intere regioni dove esiste un unico ospedale che effettua le interruzioni volontarie di gravidanza, costringendo molte donne a spostarsi per centinaia di chilometri. In molti ospedali i reparti per gli interventi previsti dalla legge n. 194 del 1978 sono stati smantellati per mancanza di personale non obiettore.

L'elevatissima percentuale di obiezione di coscienza tra il personale medico e sanitario, nonché la diffusione della cosiddetta obiezione di struttura, aggiunti all'impoverimento dei consultori, comportano l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, per il Servizio sanitario nazionale, di garantire la libertà di scelta delle donne alla maternità responsabile e all'interruzione volontaria di gravidanza riconosciuta dalla legge n. 194 del 1978.

Con preoccupazione va inoltre segnalato come, soprattutto in conseguenza dell'elevata obiezione di coscienza e dei pochi reparti disponibili ad attuare la legge, negli ultimi tempi stiano emergendo sempre più denunce circa un ritorno agli aborti clandestini.

Peraltro, risalgono a queste ultime settimane la selezione e l'assunzione all'ospe-

dale San Camillo di Roma di due medici non obiettori, per poter consentire l'attuazione della legge n. 194 del 1978 e garantire il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza.

La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, al fine di favorire la piena applicazione della legge n. 194 del 1978 su tutto il territorio nazionale, nel rispetto del principio di libertà in materia di maternità e paternità responsabili e del riconoscimento della libera scelta e del diritto alla salute delle donne, prevede che nelle procedure di concorso nelle strutture sanitarie pubbliche, con riguardo all'area di ginecologia e ostetricia, il non aver sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 194 del 1978, costituisce, anche in virtù del riconoscimento dell'attività professionale spesso svolta in supplenza, titolo di preferenza ai fini del punteggio attribuito ai candidati medici.

Nell'ipotesi che il medico che ha vinto il concorso si dichiari obiettore solo successivamente alla sua assunzione a seguito della procedura concorsuale, tale dichiarazione è considerata come rinuncia all'incarico nella struttura sanitaria, con conseguente trasferimento in un'altra sede anche extra regionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Con riguardo all'area di ginecologia e ostetricia e relativamente alle procedure di concorso nelle strutture sanitarie pubbliche, i candidati medici devono dichiarare in forma scritta se sono obiettori di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

2. Nella graduatoria per il conferimento dell'incarico professionale di cui al comma 1 del presente articolo, il non aver sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, costituisce, anche in virtù del mero riconoscimento dell'attività professionale eventualmente svolta in supplenza, titolo di preferenza ai fini del punteggio attribuito ai candidati.

3. Se il medico vincitore del concorso si dichiara obiettore di coscienza solo successivamente alla sua assunzione a seguito della procedura concorsuale di cui al comma 1, tale dichiarazione è considerata come rinuncia all'incarico nella struttura sanitaria, con conseguente trasferimento in un'altra sede anche extra regionale.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3.



17PDL0050780